



AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE A.R.O. 1 DELLA PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE N° 2 DELL'ASSEMBLEA IN DATA 28/02/2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento di cui all'art. 198 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (Regolamento di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani).

L'anno 2014 addì 28 del mese di febbraio alle ore 13.00, nel Municipio di Surbo, a seguito di convocazione effettuata dal Presidente dell'Aro Le 1, dott. Fabio Vincenti, (nota prot. n. 2939/14), si è riunita l'Assemblea dell'A.R.O. N. 1/ PROVINCIA DI LECCE.

Sono presenti i Signori:

COMUNE	SINDACO O DELEGATO	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Surbo	Sindaco dott. Fabio Vincenti	X	
Comune di Squinzano	Sindaco avv. Cosimo Miccoli	X	
Comune di Guagnano	Sindaco ing. Fernando Leone	X	
Comune di Campi Salentina	Sindaco arch. Roberto Palasciano	X	
Comune di Salice Salentino	-		X
Comune di Novoli	-		X
Comune di Trepuzzi	Sindaco dott. Oronzo Valzano	X	

Presenti n. 5 Assenti n. 2

Assiste il Segretario dell'Assemblea, dott. Angelo Caretto.

E' presente l'avv. Valentino Chironi, Responsabile dell'Ufficio Comune di ARO.

Il Segretario, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando l'Assemblea a deliberare sull'oggetto in epigrafe indicato.


L'ASSEMBLEA DELL'A.R.O. N. 1 / PROVINCIA DI LECCE

Premesso:

- Che i Consigli Comunali di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo, Trepuzzi deliberavano di approvare lo schema di convenzione, predisposto e proposto dalla Regione Puglia, per la costituzione in associazione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/00 tra i medesimi Enti, rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale 1 della Provincia di Lecce, di cui alla delibera GR Puglia n. 2147 del 23/10/2012, per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amm.ve comunali e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi annessi;
- Che la suddetta convenzione veniva sottoscritta dai Sindaci dei suddetti Comuni in data 25.07.2013 e rogata dal notaio dott. Vincenzo Papi con atto n. 425 Rep. (atto registrato a Lecce il 30 luglio 2013 al n.ro 6504/I);

Visti:

- il verbale n. 2 del 02.09.13, con cui si nominava quale Presidente dell'Assemblea il dott. Fabio Vincenti, Sindaco del Comune di Surbo;
- i verbali n. 4 dell'11/09/13, n. 6 del 25/09/13 e n. 12 del 30/12/13, con cui si provvedeva alla costituzione dell'Ufficio Comune;
- i decreti in data 04/10/2013, n. 1 e n. 2, con cui il Presidente, rispettivamente, provvedeva a nominare quale Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O. l'avv. Valentino Chironi, dipendente del Comune di Surbo, e quale RUP l'arch. Riccardo Taurino, dipendente del Comune di Campi Salentina;



AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE A.R.O. 1 DELLA PROVINCIA DI LECCE

Rilevato:

- che finalità principale della suddetta Convezione é la gestione associata dei compiti inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei comuni associati con l'obiettivo, quindi, di raggiungere la qualità ambientale e la razionalizzazione dei costi complessivi del servizio integrato;
- che la lettera a) dell'art. 5 della suddetta Convenzione attribuisce all'Assemblea l'approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati per la formale approvazione;

VISTO l'art. 198, comma 2, lett. g) del D.Lgs. N. 152/2006 che attribuisce ai comuni la concorrenza nella disciplina della gestione dei rifiuti urbani mediante appositi regolamenti che stabiliscono, tra l'altro, l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere e) e d);

Dato atto che, nelle more di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 152/2006, si rende necessario procedere con l'adozione dell'apposito regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani;

Visto il "Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani", predisposto dall'Ufficio Comune di ARO, congiuntamente al supporto al RUP, RTP Borgia - Bandello - Avanzano - Zullino, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ravvisato di dover provvedere, ai sensi dell'art. 5 lettera a) della Convenzione Costitutiva, con l'adozione del suddetto regolamento da trasmettere ai Consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell'ARO per la definitiva approvazione;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
dopo breve discussione, ad unanimità di voti espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. di adottare il "Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani", predisposto dall'Ufficio Comune di ARO, congiuntamente al supporto al RUP, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento di cui al precedente punto 1 venga trasmesso ai Comuni dell'ARO n. 1/LE per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale di ogni ente associato;



AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE A.R.O. 1 DELLA PROVINCIA DI LECCE

3. di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto 1 entrerà in vigore, sul territorio del singolo Comune, a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del relativo Consiglio Comunale e che, a decorrere dalla medesima data, sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del regolamento;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni associati per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. n. 267/2000.


Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Ufficio Comune
avv. Valentino Chironi

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
dott. Fabio Vincenti

Il Segretario Generale
dott. Angelo Caretto



A.R.O. LECCE 1 – UFFICIO COMUNE

Comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale – ARO 1/LE

SURBO, CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, SALICE SALENTINO, SQUINZANO, TREPUIZZI

SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI

REGOLAMENTO DI ASSIMILAZIONE PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Febbraio 2014

Ufficio Comune A.R.O. 1/LE

SOMMARIO

Supporto al R.U.P.
R.T.P. Ingg. E. BORGIA – R. BANDELLO – A. AVANTAGGIATO – DONATO ZULLINO
e-mail: emanuele.borgia@tin.it
tel/fax 0836/1902198
cell. 338.3284612

2 - 1

A.R.O. 1/LE
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE
PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

	- Premessa	
Art. 1	- Criteri generali	
Art. 2	- Criteri qualitativi	
Art. 3	- Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari	
Art. 4	- Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali	
Art. 5	- Criteri quantitativi	
Art. 6	- Commissione per la classificazione dei rifiuti	
Art. 7	- Responsabilità e Sanzioni	

Premessa

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e disciplina l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla vigente normativa.
2. Il D.Lgs. n. 4/2008 aveva modificato l'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, in riferimento alla determinazione, da parte dello Stato, dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, l'art. 14 (che ha istituito il "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"), comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha abrogato parte del citato riferimento normativo.
3. L'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006 stabiliva, tra l'altro, che *"non sono comunque assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico"*;
4. L'art. 195, comma 2, lett. e), stabiliva, infine, che: *"Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applicherà la predetta tariffazione"*.
5. Tuttavia, nonostante l'intervenuta abrogazione della parte normativa riportata al precedente punto 4), si ritiene, nelle more di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n.152/2006, di poter assumere i parametri lì definiti ai fini della regolamentazione di cui all'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n.152/2006 dei criteri di assimilazione per il territorio ricompreso nell'Ambito di Raccolta Ottimale di riferimento.

Art. 1 - Criteri generali

1. Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento conforme ai criteri statali da emanare ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfano i seguenti requisiti:
 - a. abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani e comunque secondo quanto previsto dall'art. 2;
 - b. siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 3, "Criteri quantitativi", del presente regolamento;
 - c. siano conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati;
 - d. siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio dell'ARO e con le strutture e gli impianti di recupero e smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
2. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:
 - a. l'applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento, istituito con D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, o comunque così come previsto dalla normativa vigente;
 - b. la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.
3. I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale indicati all'art. 3 del presente regolamento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio, con oneri a carico del produttore dei rifiuti.

Art. 2 - Criteri qualitativi

1. Fermo restando il rispetto dei criteri riportati agli artt. 1 e 3, sono assimilabili i rifiuti speciali non pericolosi la cui merceologia è compatibile con quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:
 - a. imballaggi di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;
 - b. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - c. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
 - d. cassette, pallets;
 - e. accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
 - f. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - g. paglia e prodotti di paglia;
 - h. scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
 - i. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - j. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - k. feltri e tessuti non tessuti;
 - l. pelle e similpelle;
 - m. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - n. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - o. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007, n. 185;
 - p. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
 - q. moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
 - r. materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
 - s. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - t. manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - u. nastri abrasivi;
 - v. cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro) di cui all'Allegato 1 al Decreto 25 settembre 2007, n. 185, "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151";
 - w. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - x. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - y. scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
 - z. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - aa. accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose.

Supporto al R.U.P.

R.T.P. Ingg. E. BORGIA – R. BANDELLO – A. AVANTAGGIATO – DONATO ZULLINO

e-mail: emanuele.borgia@tin.it

tel/fax 0836/1902198

cell. 338.3284612

Art. 3 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 254/2003, sono, altresì, assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito riportati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
 - a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 22/1997;
 - d. la spazzatura;
 - e. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica e' sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.
3. Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:
 - a. siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;
 - c. presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - c.1. consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli vegetali e di origine animale;
 - c.2. polveri;
 - c.3. materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato.

Art. 4 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a. ordinaria attività cimiteriale;
 - b. esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1' sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a. fiori secchi;
 - b. corone;
 - c. carta;
 - d. ceri e lumini;
 - e. materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f. materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani, sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

A.R.O. 1/LE
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE
PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1°, sono costituiti da:
 - a. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es, maniglie);
 - c. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta o trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni"
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 lettere a) e e), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.
9. Il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da strutture cimiteriali è regolamentato dal D.P.R. n.25412003 ed, in particolare, dall'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1-2-3-4-5 e dall'art. 12, commi 1-2-4-5-6. La mancata applicazione delle modalità sopraindicate comporterà la non accettazione del conferimento negli impianti di smaltimento.

Art. 5 - Criteri quantitativi

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali riportati all'art. 1, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:
 - a. le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna A);
 - b. i quantitativi totali non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna B).

A.R.O. 1/LE
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE
PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

	Descrizione	A	B
		Kg/m ² anno destinati a smaltimento (65% di B)	Kg/m ² anno complessivi (2 x Kd max)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	7,15	11,00
2	Cinematografi e teatri	5,36	8,24
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	5,07	7,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	8,52	13,10
5	Stabilimenti balneari	6,76	10,40
6	Esposizioni, autosaloni	6,55	10,08
7	Alberghi con ristorante	16,18	24,90
8	Alberghi senza ristorante	12,35	19,00
9	Case di cura e di riposo	12,51	19,24
10	Ospedali	16,38	25,20
11	Uffici, agenzie, studi professionali	13,39	20,60
12	Banche ed istituti di credito	9,01	13,86
13	Negozi di abbigliamento e calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e di altri beni durevoli	12,87	19,80
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	17,19	26,44
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10,40	16,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	19,10	29,38
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	17,17	26,42
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	11,84	18,22
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	15,73	24,20
20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	10,73	16,50
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	10,54	16,22
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	123,50	190,00
23	Mense, birrerie, hamburgerie	72,41	111,40
24	Bar, caffè, pasticcerie	84,19	129,52
25	Supermercati, macellerie, negozi di generi alimentari	27,95	43,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	28,02	43,10
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	128,57	197,80
28	Ipermercati di generi misti	31,17	47,96
29	Banchi di mercato generi alimentari	94,32	145,10
30	Discoteche, night club	21,84	33,60

Supporto al R.U.P.
R.T.P. Ingg. E. BORGIA – R. BANDELLO – A. AVANTAGGIATO – DONATO ZULLINO
e-mail: emanuele.borgia@tin.it
tel/fax 0836/1902198
cell. 338.3284612

9006 - 03

A.R.O. 1/LE
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE
PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree <u>non adibite</u> a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali)	35,10	50,00
----	--	-------	-------

2. I limiti quantitativi massimi delle frazioni indifferenziate di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento riportati nella colonna A della tabella precedente potranno essere oggetto di modifica a seguito di specifiche indagini territoriali.
3. I succitati limiti quantitativi sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni previste all'art. 1.
4. Le categorie di utenze non domestiche possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio dell'ARO, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili a quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.
5. L'ARO organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Art. 6 - Commissione per la classificazione dei rifiuti

1. Allo scopo di rendere più rapide e efficaci le procedure di assimilazione dei rifiuti e nei casi di maggiore rilevanza igienico sanitaria e/o di dubbia interpretazione, il concessionario del servizio di raccolta si avvarrà di apposita commissione tecnica consultiva composta da:
 - a. n. 2 funzionari nominati dall'ARO;
 - b. il direttore tecnico del concessionario del servizio di raccolta;
 - c. il direttore tecnico dell'impianto di trattamento/smaltimento a cui i rifiuti urbani sono conferiti.
2. Potranno partecipare alle riunioni anche funzionari dell'Arpa Puglia e/o altri esperti nominati dall'ARO.

Art. 7 – Responsabilità e Sanzioni

1. L'ARO informa le utenze non domestiche circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
2. Il mancato rispetto dei "Criteri quantitativi" e delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.
3. L'ARO, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, comunica alle Amministrazioni interessate il mancato rispetto di cui sopra per l'eventuale comminazione della sanzione.
4. Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.
5. Il ricavato della sanzione potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico).

Supporto al R.U.P.
R.T.P. Ingg. E. BORGIA – R. BANDELLO – A. AVANTAGGIATO – DONATO ZULLINO
e-mail: emanuele.borgia@tin.it
tel/fax 0836/1902198
cell. 338.3284612